

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

112.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARIA TERESA GRANATI CARUSO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------------------------|---|------|
| Sostituzioni: | | Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| PRESIDENTE | 1462 | DE CINQUE ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (663-B) | 1465 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | | PRESIDENTE | 1465 |
| Senatori ROSI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3968) | | DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> | 1465 |
| PRESIDENTE | 1462, 1463, 1464, 1465 | GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 1465 |
| DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> | 1462 | Disegni e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 1464 | Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (2046); | |
| ONORATO PIERLUIGI | 1463 | | |
| RICCI RAIMONDO | 1463 | | |

| | PAG. |
|---|--|
| Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle conservatorie dei registri immobiliari (2047); | |
| RUSSO RAFFAELE: Modifiche delle competenze degli uffici dei registri immobiliari (3484) | 1466 |
| PRESIDENTE | 1466, 1467, 1468 1469, 1470, 1472, 1477 |
| DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> | 1466 1468, 1469 |
| GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 1467, 1468 1469, 1470, 1472 |
| MANNUZZU SALVATORE | 1469, 1470, 1472, 1477 |
| Votaizoni segrete: | |
| PRESIDENTE | 1464, 1477 |

La seduta comincia alle 9,45.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

PRESIDENTE. In attesa del parere della V Commissione bilancio sui disegni di legge nn. 2046 e 2046, propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge numero 3968.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna i deputati Bianco, Bubbico, Cantelmi, Fabbri Saroni, Gullotti, Orione e Violante sono sostituiti rispettivamente dai deputati Fiori Giovannino, Vietti, Sanguineti, Gravina, Degan, Rubino e Faenzi.

Discussione della proposta di legge senatori Rosi ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Rosi, Tedesco Tatò, Cioce, Gozzini, Da Roit, Jannelli e Manente Comunale: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 febbraio 1983.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame concerne l'interpretazione autentica di una norma del testo unico sulla prevenzione antinfortunistica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Questa proposta di legge, già approvata dall'altro ramo del Parlamento con il parere favorevole di tutti i gruppi, tende ad escludere dalle responsabilità per la violazione delle norme antinfortunistiche i rappresentanti legali delle società di *leasing*, i quali compiono le operazioni di concessione in uso, soprattutto nel campo industriale, di determinate apparecchiature o impianti di costo elevato. È superfluo ricordare le caratteristiche del contratto di *leasing*, anche perché ai colleghi è noto che è in atto un dibattito sulla configurazione giuridica di tale contratto. C'è chi lo assimila ad un contratto di vendita con riserva di proprietà; c'è chi lo considera come un contratto di locazione o un particolare contratto di finanziamento. Indubbiamente è un contratto atipico,

ed attualmente vi sono state anche alcune pronunce giurisprudenziali in materia, non essendo chiaro il dettato legislativo in ordine alla responsabilità di vigilanza dei presidenti e dei direttori di queste società.

La proposta di legge, attraverso una integrazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, tende a circoscrivere le responsabilità penali, nel campo della locazione finanziaria, a quelle situazioni che siano effettivamente riconducibili all'attività di *leasing*. Ed appunto il primo comma dell'articolo unico del provvedimento in esame non innova nel sistema di obblighi e responsabilità già previsti dalla legge, ma precisa che tali obblighi e responsabilità non possono essere estesi ai concedenti in *leasing*.

Il secondo comma di questo articolo unico impone a chi concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria — e sono appunto quasi tutti gli impianti di carattere strumentale, particolarmente in campo industriale — ad assicurarsi che tali beni siano accompagnati dalle previste certificazioni, o altri documenti richiesti dalla legge. In pratica, costui dovrà accertarsi soltanto che nel momento in cui avviene la loro consegna all'utente questi macchinari siano in regola con tutte le certificazioni ed omologazioni, rilasciati da enti quali l'ENPI, o l'ex ANCC, o altri, deputati alla prevenzione infortunistica.

Il provvedimento è stato approvato in Senato, dopo una relazione favorevole del senatore Rossi, con il consenso di tutti i gruppi; anche se è stata rilevata l'opportunità (ed io condivido questa osservazione) che il legislatore, magari in tempi prossimi, più tranquilli di questi, si ponga il problema di una compiuta disciplina legislativa del *leasing*. È un auspicio che faccio mio, come dicevo, perché questo contratto ha assunto tale rilevanza nella vita del paese e del mondo del commercio che in effetti una sua disciplina più puntuale si rende necessaria.

Propongo quindi di approvare il provvedimento, nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAIMONDO RICCI. Per quanto ci riguarda, la discussione sulle linee generali può essere esaurita molto rapidamente.

In coerenza con l'opinione espressa dal nostro gruppo al Senato, dico che siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento. Come diceva giustamente il relatore, si tratta di un contratto anomalo, rispetto alla generalità dei contratti; e la proposta di legge in esame provvede ad una correzione, o meglio ad una precisazione (di fatto si tratta di interpretazione autentica), che evita che al contratto vengano date configurazioni che pongano in capo a chi non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo obblighi anche penalmente sanzionati.

Voglio anche rifarmi alle considerazioni espresse in Senato in merito all'opportunità che per questo tipo di contratto, proprio della società moderna, si arrivi ad una normativa più completa ed organica. Nel frattempo, tuttavia, per eliminare le anomalie che potrebbero derivare da certe interpretazioni, consideriamo il provvedimento pienamente giustificato, ed esprimiamo quindi su di esso il nostro consenso.

PIERLUIGI ONORATO. Anch'io penso si possa esprimere consenso all'esigenza che ha determinato questa proposta di legge, per evitare di estendere una responsabilità oggettiva a soggetti economico-giuridici che in fondo non potrebbero esercitare in modo responsabile il controllo sulle misure antinfortunistiche relative ai macchinari.

Vorrei però fare osservare anch'io che, come diceva il relatore, davvero bisogna intervenire in modo organico in questa materia. Non vedo per quale motivo, per fare un esempio, si debba fare un trattamento diverso alla parte contraente nel *leasing* rispetto a quanto avviene per la concessione in uso o a noleggio. Capisco che il costruttore che vende un macchinario con conforme alle norme antinfortunistiche sia pienamente responsabile, a norma dell'articolo 390, mentre non lo è chi

concede lo stesso macchinario in *leasing*, e deve solo controllare che esista la prescritta documentazione. Ma vedo a questo riguardo una disparità di trattamento rispetto a chi dà a noleggio, o in concessione, o in uso; e non so se questo configuri una violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Credo quindi che una risistemazione della materia sia veramente auspicabile, e desidero che questo almeno rimanga a verbale.

Chiedo se il relatore possa rispondermi su questo punto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GERMANO DE CINQUE, Relatore. Vorrei chiarire che non esiste disparità di trattamento.

Il contratto di *leasing* è in sostanza trilaterale, anche se formalmente è stipulato tra l'utilizzatore ed il concedente. In questo contratto l'industriale sceglie, individua un macchinario; un determinato bene strumentale che gli occorre per la sua azienda; ma è il costruttore, o l'imprenditore, o il fornitore di quell'impianto che è il soggetto responsabile dell'osservanza delle norme relative ad esso. L'industriale, poi, per avere i fondi (ecco il concetto di intermediazione puramente finanziaria), si rivolge alla società di *leasing*, che stabilisce un rapporto: provvede ad assicurare quel determinato macchinario, e lo passa all'utilizzatore attraverso questo contratto.

La società di *leasing*, in sostanza, interviene solo per stabilire la saldatura finanziaria, economica tra due soggetti: il produttore del bene e l'utilizzatore del bene. Ecco perché a chi dà in *leasing* non può essere fatto carico dell'inosservanza di norme di legge, che debbono invece essere rispettate da chi ha costruito o importato quel macchinario.

Non esiste quindi disparità di trattamento per il caso del noleggio, perché qui esiste un rapporto diretto tra noleggiatore e noleggiante.

GIUSEPPE GARGANI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi rifaccio a quanto ha detto il relatore, anche in considerazione del fatto che al Senato si è svolta in materia una discussione più approfondita, nella quale il Governo ha espresso il suo consenso rispetto alla proposta in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro », sono aggiunti in fine i seguenti commi:

« Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testé esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Rosi ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli in-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

fortuni sul lavoro» (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3968).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 24 |
| Votanti | 23 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 12 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Fiori Giovannino, Bottari, Vietti, Sanguineti, Carta, De Cinque, Dell'Andro, Gravina, Fontana Elio, Fracchia, Gitti, Granati Caruso, Degan, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Rubino, Pucci, Ricci, Rizzo, Sabatini, Salvato, Faenzi.

Si è astenuto: Boato.

Discussione della proposta di legge De Cinque ed altri: Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili (Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (663-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Cinque, Sabbatini, Matarrese, Degennaro e de Cosmo: « Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 30 luglio 1980 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 febbraio 1983.

L'onorevole De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Avevamo già approvato in prima lettura questa proposta di legge, consistente in un articolo unico, di cui il Senato ha modificato il secondo comma precisando che le funzioni di coadiutore di cui al primo comma (che è rimasto invariato) dello

stesso articolo « possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse », stabilendo che gli effetti di questa norma hanno efficacia *ex nunc* e non *ex tunc*. Ritengo che si possa senz'altro aderire a questa modifica approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche apportate dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico della proposta di legge nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

Le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate per non oltre dieci anni di effettivo servizio ».

Il Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, è aggiunto, in fine, il comma seguente:

« Gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili che abbiano conseguito la qualifica di conservatore capo aggiunto o qualifica equiparata, possono, dopo la cessazione dal servizio, esercitare le

funzioni di coadiutore, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni».

Dopo l'entrata in vigore della presente legge le funzioni di coadiutore di cui al precedente comma possono essere esercitate fino e non oltre un quinquennio dalla data della prima assunzione delle funzioni stesse.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sospendo la seduta in attesa del parere della V Commissione sui provvedimenti nn. 2046 e 2047.

La seduta, sospesa alle 10,10 è ripresa alle 11,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIA TERESA GRANATI CARUSO

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (2046); Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle conservatorie dei registri immobiliari (2047); e della proposta di legge Russo Raffaele: Modifiche delle competenze degli uffici dei registri immobiliari (3484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»; « Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle conservatorie dei registri immobiliari»; nonché della proposta di legge di iniziativa del deputato Russo Raffaele: « Modifiche delle com-

petenze degli uffici dei registri immobiliari ».

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Ricordo che sia sul testo unificato proposto da me, sia sugli emendamenti presentati dagli onorevoli Mannuzzu e Ricci, sono pervenuti il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali ed il nulla osta della Commissione bilancio. Preannuncio inoltre che nel corso della discussione presenterò alcuni emendamenti di carattere tecnico o formale elaborati insieme al collega Mannuzzu.

Propongo quindi di assumere come testo base per la discussione degli articoli il testo unificato dei due disegni di legge e della proposta di legge da me elaborato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*E approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 2659 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2659. - (Nota di trascrizione). - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse se coniugate; la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche o delle società previste dai capi terzo e quarto del titolo V del Libro V iscritte nel registro delle imprese: per le società semplici e per le associazioni non riconosciute, dovranno essere indicate anche le

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

generalità delle persone che le rappresentano;

2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo;

3) il cognome e il nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

4) le natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826.

Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento che assorbe un emendamento Mannuzzu che conseguentemente è stato ritirato:

Sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita delle parti, nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da dichiarazione resa dalle parti medesime nel titolo o da certificato dell'ufficiale di Stato civile; la denominazione, o la ragione sociale, e la sede delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del Libro V, e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime, e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano, secondo l'atto costitutivo ».

Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dal relatore ?

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Il numero 1 del primo comma dell'articolo 2660 del codice civile è sostituito dal seguente:

« 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell'erede o legatario e del defunto; ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 2664 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituenti il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale ».

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: costituenti, con la parola: costituente.

Qual è il parere del relatore sull'emendamento presentato ?

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Il relatore è favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mannuzzu all'articolo 3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 2673 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri nei modi e nelle ore fissati dalla legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il conservatore può recusare di ricevere le note ed i titoli, se non sono in carattere intellegibile e non può riceverli quando i titoli non hanno i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 e non sono presentati con le modalità di cui all'articolo 2658 e le note quando non contengono le indicazioni previste dagli articoli 2659, 2660 e 2839, nn. 1, 3, 4 e 7 ».

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 5:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 2674 del codice civile è sostituito dal seguente:

Il conservatore può recusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intellegibile; e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1, 3, 4 e 7 ».

Qual è il parere del relatore ?

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mannuzzu interamente sostitutivo dell'articolo 5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce alla parte richiedente un originale. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.

Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione emanata ».

Qual è il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo presentato ?

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Parere favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Mannuzzu ed accettato dal relatore e dal Governo.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 6.

Dopo l'articolo 2674 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 2674-bis. — (*Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione*). — Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria ».

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la rubrica dell'articolo 2674-bis con la seguente: « Esecuzione della formalità con riserva e impugnazione »; dopo la parola: « trascrivibilità », inserire la parola: « o annotabilità ».

SALVATORE MANNUZZU. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mannuzzu. Pongo, quindi, in votazione lo articolo 6.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 7.

Dopo l'articolo 113 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 113-bis. — Il reclamo menzionato nell'articolo 2674-bis si propone, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'eseguita formalità con ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria.

Il Tribunale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate.

Il decreto del Tribunale, immediatamente esecutivo, deve essere annotato a margine della formalità eseguita.

Contro il provvedimento che non accoglie il reclamo il ricorrente può proporre reclamo alla Corte d'appello.

In mancanza di reclamo, la formalità, decorso un anno, perde ogni effetto ».

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

« Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente:

ART. 113-ter. — Il reclamo menzionato nell'articolo 2674-bis si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate, con decreto motivato, immediatamente esecutivo.

Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello.

Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la mancata proposizione del reclamo, il decreto provvisorio immediatamente esecutivo del tribunale ed il decreto definitivo ».

Il relatore, onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 7:

Sostituirlo con il seguente:

« Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile è inserito il seguente:

ART. 113-ter. — Il reclamo menzionato nell'articolo 2674-bis si propone con ricorso entro il termine perentorio di giorni 30 dall'esecuzione della formalità, davanti al Tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria. Entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità.

Il Tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate, con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Contro il provvedimento del Tribunale che non accoglie il ricorso la parte può proporre reclamo alla Corte di appello con ricorso notificato, a pena di improcedibilità anche al conservatore.

A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del Tribunale e il decreto definitivo.

Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto ».

SALVATORE MANNUZZU. Ritiriamo il nostro emendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mannuzzu. Qual è il parere del Governo sull'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 presentato dal relatore ?

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Parere favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7 presentato dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

L'articolo 2677 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2677. — (*Orario per le domande di trascrizione o iscrizione*). — Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico ».

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 2678 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2678. — (*Registro generale*). — Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare secondo l'ordine di presentazione ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Il registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone ri-

guardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 2679 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2679. — (Altri registri da tenersi dal conservatore). — Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere nei modi previsti dall'articolo 2664 i registri particolari:

- 1) per le trascrizioni;
- 2) per le iscrizioni;
- 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge ».

(È approvato).

ART. 11.

L'articolo 2680 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2680. — (Tenuta del registro generale d'ordine). — Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.

Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.

Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.

In esso si deve rigorosamente osservare la serie della date, dei fogli e dei numeri d'ordine ».

(È approvato).

ART. 12.

L'articolo 2826 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2826. — (Indicazione dell'immobile ipotecato). — Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione, devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 13.

L'articolo 2839 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2839. — (Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca). — Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.

La nota deve indicare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e, per le persone giuridiche o per le società previste dai capi terzo e quarto del titolo V del libro V, iscritte nel registro delle imprese, la denominazione o la ragione sociale e la fede del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; per le società semplici e le associazioni non riconosciute, dovranno essere indicate anche le generalità delle persone che le rappresentano secondo gli accordi sociali.

Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme del-

l'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano ammortamento;

2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;

3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;

4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;

5) gli interessi e le annualità che il credito produce;

6) il tempo della esigibilità;

7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826 ».

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo periodo del n. 1) con il seguente:

« 1) il creditore, il debitore e l'eventuale terzo datore di ipoteca, specificandone il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, e, per le persone giuridiche, associazioni non riconosciute e società, la denominazione o la ragione sociale o, in mancanza, comunque la designazione, la sede e le generalità dei rappresentanti. ».

Il relatore, onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il n. 1) con il seguente:

« 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione, o la ragione sociale, e la sede delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro V, e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle perso-

ne che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; ».

SALVATORE MANNUZZU. Ritiriamo il nostro emendamento, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Mannuzzu. Qual è il parere del Governo sull'emendamento presentato dal relatore?

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Parere favorevole, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 13, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 2887 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine è consentita dal creditore risultante dei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione ».

(È approvato).

Il relatore, onorevole De Cinque, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-bis.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la tra-

scrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini. ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Passiamo all'articolo successivo del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 15.

I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici.

Le procedure, i sistemi e i tempi di attuazione saranno stabiliti con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il ministro delle finanze e il ministro di grazia e giustizia, con l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Con decreto interministeriale viene stabilita per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato.

Il relatore, onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma, aggiungere il seguente periodo:

« Lo stesso decreto, anche in sostituzione del doppio originale di cui all'articolo 2659, primo comma, del codice civile, potrà autorizzare la presentazione di nota redatta su supporto informatico o la trasmissione della stessa mediante l'uso di elaboratori elettronici stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota e della certificazione di avvenuta esecuzione della formalità. ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli 16, 17 e 18 del testo unificato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

Le note di trascrizione o iscrizione di cui agli articoli 2659, 2660 e 2839 del codice civile debbono essere redatte su modelli a stampa conformi a quelli approvati con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il ministro delle finanze e il ministro di grazia e giustizia.

Apposita nota in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di annotazione.

Ciascuna nota non può riguardare più di un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione, l'iscrizione o annotazione.

Il contenuto di eventuali condizioni o patti di natura reale, menzionati nella nota e la descrizione sommaria dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati nello spazio predisposto nel modello di nota di cui al primo comma.

È ammesso l'uso di intercalari, conformi a quelli approvati dall'amministrazione finanziaria, quando esigenze della formalità lo richiedono.

L'ufficiale rogante o il richiedente la formalità deve sottoscrivere per esteso le note.

L'avviso di vendita esattoriale costituisce il titolo per la trascrizione del pignoramento.

Ad eccezione delle rettifiche eventualmente occorrenti per errori materiali dell'ufficio e per le trascrizioni, iscrizioni e le rinnovazioni da eseguirsi d'ufficio a norma di legge, non è consentito alle conservatorie di redigere le note di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione e di annotazione, nonché le domande dei certificati ipotecari.

(È approvato).

ART. 17.

Oltre i casi previsti dall'articolo 2674 del codice civile, il conservatore non può ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.

(È approvato).

ART. 18.

Le note originali di trascrizione, iscrizione e annotazione sono custodite dal conservatore nei modi previsti dall'articolo 2664 del codice civile.

Il conservatore deve inoltre tenere gli archivi, i registri e gli elenchi che saranno stabiliti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 15.

Le annotazioni previste e consentite dalla legge, sono eseguite in calce alle note originali di cui al primo comma mediante indicazione della natura, della data e del numero particolare della formalità di annotazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 19.

Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta, su moduli a stampa forniti dall'amministrazione finanziaria.

La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.

La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalità riguardanti il nominativo richiesto, con la indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.

Per le formalità non ancora registrate è consentita la ispezione sulle note presentate.

Il richiedente può in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.

Il relatore onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalità delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle società, anche semplici, e delle associazioni non riconosciute ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore, onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Il decreto interministeriale di cui all'articolo 15, secondo comma, potrà autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie dei registri immobiliari, stabilendone le modalità e le caratteristiche tecniche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 20.

Per il rilascio di ogni stato o certificato, generale o speciale, delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni e per ogni co-

pia delle medesime formalità, delle annotazioni e dei titoli depositati nelle conservatorie dei registri immobiliari, il richiedente deve presentare al conservatore apposita domanda sottoscritta compilata su moduli a stampa conformi a quelli approvati dall'amministrazione finanziaria.

È fatta eccezione per i certificati stesi in calce alle note ipotecarie da restituirsi al richiedente in prova delle eseguite formalità.

Ove la parte lo richieda, il conservatore deve rilasciare, in base ad unica domanda, il certificato cumulativo delle iscrizioni e trascrizioni.

L'onorevole Mannuzzu ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande di certificati e copie.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 21.

I certificati ipotecari devono contenere, oltre alla copia della domanda di parte, l'estratto cronologico e le copie delle relative formalità.

È peraltro consentito chiedere copia delle note originali isolatamente.

Non devono essere comprese nei certificati ipotecari le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nei termini di legge.

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« È peraltro consentito chiedere copia di singole note originali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 22.

Il conservatore rilascia alla parte richiedente ricevuta in carta libera delle domande dei certificati o di copie.

Nel caso in cui il conservatore rifiuti, ai sensi dell'articolo 2674 del codice civile, le note presentate per trascrizione, iscrizione o rinnovazione, indica i motivi del rifiuto sulle note e restituisce alla parte richiedente un originale. La parte può avvalersi del procedimento stabilito dall'articolo 755 del codice di procedura civile per rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione emanata.

Gli onorevoli Mannuzzu e Ricci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 22.

Pongo in votazione l'articolo 22, di cui viene chiesta la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 22 è pertanto soppresso.

Poiché agli articoli dal 23 al 29 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 23.

I conservatori dei registri immobiliari devono inviare ogni 15 giorni al Procuratore della Repubblica del tribunale, nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, copia del registro generale d'ordine.

(È approvato).

ART. 24.

L'orario per il pubblico nelle conservatorie dei registri immobiliari viene fissato dalle ore 8 alle ore 12 dei giorni feriali.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese esso viene limitato alle ore 11.

(È approvato).

ART. 25.

I conservatori dei registri immobiliari, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni e l'adempimento degli obblighi loro attribuiti dal codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Sotto ogni altro riguardo dipendono dal Ministero delle finanze.

(È approvato).

ART. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

(È approvato).

ART. 27.

Sino alla data di emanazione del decreto interministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, le conservatorie applicano le norme di cui alla presente legge fatta eccezione per il secondo comma dell'articolo 18 e per le disposizioni riguardanti le ispezioni, le certificazioni ed il rilascio di copie, che sono effettuati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le operazioni di ispezione, di certificazione e di rilascio di copie relative alle formalità eseguite a tutto il giorno precedente all'istituzione del servizio meccanografico sono effettuate secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le certificazioni negative possono essere redatte anche mediante scritturazione meccanica.

(È approvato).

ART. 28.

Nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del registro di conservazione dei registri immobiliari nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata effettuata la riproduzione delle note relative alla formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, i registri particolari sono costituiti dalle raccolte delle note tenute nei modi di cui all'articolo 2664 del codice civile.

(È approvato).

ART. 29.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 163, il secondo comma dell'articolo 2669 e il secondo comma dell'articolo 2836 del codice civile e tutte le

altre norme incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30 del testo unificato. Ne do lettura:

ART. 30.

La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il relatore onorevole De Cinque, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 30 sostituire le parole « un anno » con « centottanta giorni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Propongo, d'accordo con il relatore, il seguente titolo per il testo unificato:

« Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SALVATORE MANNUZZU. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il testo unificato dei disegni e della proposta di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei disegni e della proposta di legge appena esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegni di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari » (2046); « Norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di procedure meccanizzate nelle conservatorie dei registri immobiliari » (2047); e della proposta di legge Russo Raffaele: « Modifiche delle competenze degli uffici dei registri immobiliari » (3884) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | — |

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Fiori Giovannino, Bottari, Vietti, Sangineti, Carta, De Cinque, Dell'Andro, Gravina, Fontana Elio, Fracchia, Gitti, Granati Caruso, Degan, Mannuzzu, Martorelli, Mellini, Onorato, Rubino, Pucci, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato, Faenzi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 663-B, esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 APRILE 1983

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge De Cinque ed altri:
« Modifica all'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n. 588, sugli archivi notarili »
(Già approvata dalla IV Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (663-B):

| | |
|-------------------------|----|
| Presenti | 25 |
| Votanti | 24 |
| Astenuti | 1 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | — |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Fiori Giovannino, Bottari, Vietti, Sanguineti, Carta, De Cinque, Dell'Andro, Gravina, Fontana Elio, Fracchia, Gitti, Granati Caruso, Degan, Mannuzzu, Martorelli, Mellini, Onorato, Rubino, Pucci, Ricci, Rizzo, Sabbatini, Salvato, Faenzi.

Si è astenuto: Boato.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO